

L'obiettivo è nel Piano triennale dell'Agenzia delle entrate. Riflettori sul concordato

I crediti edilizi al setaccio

L'82% delle comunicazioni al Fisco sarà analizzato

DI CRISTINA BARTELLI

Controlli a tappeto sulle comunicazioni delle cessioni dei crediti edilizi, l'82% degli invii alla piattaforma sarà preventivamente monitorato nel 2024. Nove milioni di lettere di compliance in tre anni. Indicatori specifici per monitorare le adesioni al nuovo concordato preventivo biennale. Avvio dell'interpello telematico. E potenziamento della modalità facilitata di compilazione della precompilata. Sono queste alcune delle indicazioni che fornisce l'Agenzia delle entrate nell'annuale Piao che sarà presentato ai sindacati e che ItaliaOggi è in grado di anticipare. Il Piano 2024-2026 dell'Agenzia prevede quattro aree strategiche: Servizi-Compliance; Prevenzione; Contrasto; Controlli; Risorse. L'Agenzia guidata da Ernesto M. Ruffini scaramanticamente quest'anno indica in molte voci una quantificazione a consuntivo delle attività.

Precompilata al test del linguaggio colloquiale e intuitivo. Per quanto riguarda la precompilata, l'Agenzia insiste nel considerare la dichiarazione lo strumento di maggiore efficacia a disposizione dei contribuenti. "Per tale ragione" annuncia l'Agenzia, "continuerà a essere oggetto di costanti miglioramenti ed estensioni, in un percorso di progressiva facilitazione dell'adempimento dichiarativo attraverso una modalità di compilazione guidata e assistita e dal 2024 verrà messa a disposizione dei titolari di redditi diversi dal reddito da lavoro dipendente o pensione". Si intende compiere un ulteriore passo per la semplificazione dell'adempimento dichiarativo dei titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione, mettendo loro a disposizione un applicativo web che dia un quadro delle componenti di determinazione dell'imposta più intuitivo e naturale, con, spiega l'Agenzia, "l'utilizzo di una terminologia colloquiale e di uso comune, senza la necessità che il contribuente ricorra alla consultazione delle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo".

Interpello telematico. L'Agenzia è impegnata nel progetto per la realizzazione dell'interpello telematico per la cui ultimazione è necessario, precisa l'Agenzia, attendere l'attuazione della legge delega per la riforma fiscale. Attenzione puntata anche alla procedura degli interpelli sui nuovi investimenti, con i quali gli investitori italiani e stranieri che intendono effettuare importanti investimenti in Italia con rilevanti ricadute occupazionali, possono rivolgersi all'Agenzia per individuare con certezza il trattamento fi-

scale applicabile al piano aziendale relativo all'investimento stesso. L'Agenzia misurerà anche l'ammontare del gettito atteso in ciascun anno del triennio a seguito dei nuovi investimenti che saranno realizzati in esito alla positiva conclusione dell'interpello. L'indicatore strategico per la riduzione del tax gap è relativo al numero di comunicazioni inviate nell'anno, gli indicatori istituzionali sono relativi alla percentuale di falsi positivi rispetto al numero di comunicazioni inviate nell'anno. L'Agenzia punta a inviare nel triennio oltre tre milioni di comunicazioni, riducendo il numero di falsi positivi del 5%.

Monitoraggio del concordato preventivo biennale. L'Agenzia prevede di monitorare il nuovo istituto del concordato preventivo biennale attraverso un indicatore che misura il "Numero delle proposte di concordato preventivo biennale elaborate dall'Agenzia". L'Agenzia non si spinge a fare previsioni rinviando a consuntivo il dato

sulla gestione delle istanze trattate.

Antifrode, l'82% delle comunicazioni sui crediti edilizi saranno controllate. Da quest'anno l'obiettivo posto è di vagliare l'82% del valore delle comunicazioni di cessione di credito e comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura analizzate e verificate preventivamente dall'Agenzia rispetto al valore complessivo delle comunicazioni di cessione di credito e comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura trasmesse nell'anno di riferimento dai contribuenti in relazione ai diversi crediti agevolativi cedibili in base alla disciplina giuridica che regolamenta le agevolazioni.

Tale indicatore monitora il contrasto, sulla base di specifiche analisi del rischio, agli indebiti utilizzi della cessione del credito e dello sconto in fattura, riferiti alle diverse agevolazioni introdotte sul fronte immobiliare. Gli indicatori di rischio utilizzati arriveranno a 14 nel triennio.

© Riproduzione riservata

Il codice fiscale si rilascerà anche agli uffici postali

Codice fiscale dei neonati alle Poste. L'agenzia delle entrate aprirà degli sportelli di servizi in posta. E' questa una delle novità che emergono dal Piano triennale dei servizi dell'Agenzia, Piao, che sarà presentato ai sindacati in questi giorni e che ItaliaOggi è in grado di anticipare.

Nell'ambito del progetto Polis l'Agenzia ha avviato la collaborazione sia con il ministero delle imprese e del made in Italy sia con Poste Italiane per rendere erogabili alcuni servizi cosiddetti di sportello. L'obiettivo si legge nel documento è di agevolare i cittadini dei piccoli centri che non abbiano un ufficio dell'Agenzia di prossimità. Il primo servizio individuato, anticipa l'Agenzia, che verrà avviato nel primo semestre 2024, è relativo al rilascio del codice fiscale ai neonati.

Per quanto riguarda il rilascio del codice fiscale, oltre l'attivazione in Poste è in divenire un'apposita procedura, attraverso la quale il genitore potrà inserire il certificato di nascita del neonato e, in seguito alla lavorazione da parte dell'Ufficio, visualizzerà nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il certificato di attribuzione del codice fiscale del neonato.

Inoltre l'Agenzia delle entrate arriva nei comuni con l'apertura di servizi catastali di prossimità.

Nel corso del 2024 verranno, infatti, attivati presso i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni che ne faranno richiesta gli "sportelli catastali di prossimità", che consentiranno il rilascio delle

visure catastali "personali" ai titolari di diritti reali registrati in catasto o ai loro delegati. La finalità è quella di facilitare l'accesso ai dati catastali da parte dei cittadini, nell'ottica della riduzione del

digital divide, semplificando allo stesso tempo gli adempimenti di tipo amministrativo-contabile in capo agli enti locali, considerato che le visure personali non sono soggette al pagamento dei tributi speciali catastali e, di conseguenza, viene meno la necessità di gestire i relativi aspetti contabili.

Per quanto riguarda l'implementazione dei servizi digitali, l'Agenzia delle entrate riconosce l'adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali (PND) offerta da PagoPA, che consentirà ai cittadini e alle imprese di ricevere le notifiche per via digitale e accedere all'atto notificato

direttamente dal proprio dispositivo, tramite diversi canali di comunicazione (App IO/PEC).

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

L'Influencer può detrarre i vestiti

L'uso esclusivo del vestiario per eventi specifici fa dedurre il costo, ma in assenza di prova specifica l'influencer paga il 50% in tassazione.

È quanto afferma la Corte di Giustizia tributaria di II Grado della Lombardia nella sentenza n. 468 il 23.06.2023, depositata il 12.02.2024, che nella motivazione della decisione focalizza massima attenzione sulla questione della "adeguata prova". Argomento diventato di importanza ulteriore dopo la riforma tributaria della legge 130/2022 con la quale il legislatore ha stabilito come spetti all'Ufficio provvedere a ciò. Il caso nasce, in buona sostanza, da un accertamento ai fini Irpef (per la deducibilità) ed Iva (per la detraibilità) emesso dall'Agenzia delle Entrate a carico di una contribuente disconoscendo costi sostenuti da quest'ultima poiché non inerenti all'attività svolta. Da qui la sentenza di condanna in primo grado per la cittadina-ricorrente. La contribuente, da parte propria, sostenendo l'assoluta inerenza dei costi oggetto di disconoscimento dell'Ufficio appellava la sentenza di primo grado rapprendendo che in quanto influencer tutte le spese amministrative per auto, servizi e viaggi erano pienamente confacenti all'attività svolta. Tuttavia la contribuente tanto quanto l'Ufficio non sono riusciti a dare piena prova delle rispettive pretese solo sulla questione del vestiario; tant'è che la Corte tributaria di appello, nel decidere la causa e pur stabilendo che "l'acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l'attività svolta dagli influencer nel campo dell'immagine e della moda e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale esercitata", non ha riscontrato piena prova da entrambe le parti. L'effetto è stato consequenziale: da una parte la contri-

bute ha potuto giovare della metà della deducibilità ai fini reddituali; dall'altra parte l'Ufficio ha visto applicarsi il regime della presunzione legale per la metà della deducibilità dei costi sconosciuti. Il ragionamento operato dalla Corte lombarda risiede in un punto cruciale della sentenza in questione: "L'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incorgruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza". È sulla valutazione qualitativa che, quindi, si poggia l'affermata promiscuità di quanto acquistato dalla contribuente nell'arco temporale ai fini d'imposta. In base all'art. 54, co. 3, del Tuir infatti "le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50%". In conclusione, tenuto conto anche di quest'ultimo passaggio motivazionale, il Collegio tributario della Lombardia ha operato una distinzione tra le tipologie di spesa della contribuente: il vestiario con deducibilità al 50% mentre i viaggi, i costi amministrativi e i servizi acquistati non possono ricondursi all'attività da influencer con puntualità attesa la genericità della prova offerta (con conferma delle sanzioni applicate).

Angelo Lucarella

Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-itali](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata